

ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI FILO DI FERRO RICOTTO NERO PRESSO T.M.B. DI
GIUGLIANO IN CAMPANIA
LOTTO 1 – CIG 9663638E57

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Dott. Gabriele Gargano nato a Napoli il 7 novembre 1960 C.F. GRGGRL60S07F839I, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, sede legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133, Napoli, codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Unico e di seguito nel presente atto denominato semplicemente **Stazione Appaltante**;

E

Leggio Silvio nato a Ragusa il 15 luglio 1966 C.F. LGGSLV66L15H163X, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto di Trafilerie Siciliane SpA, sede legale in Zona Industriale Viale 4 nr.1 – 97100 Ragusa, codice fiscale e partita IVA 00090010885, iscritta alla C.C.I.A.A. del SUD EST SICILIA al REA n. RG - 45848, che rappresenta nella sua qualità di Rappresentante dell'Impresa e di seguito nel presente atto denominato semplicemente **Appaltatore**;
 Congiuntamente definite **Parti**

RICHIAMATI

- la Legge 26 febbraio 2010 n. 26, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, (da ora in avanti più semplicemente definita L.26/2010) recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;
- il decreto N° 144 del 17/03/2010 del Presidente della Provincia di Napoli, gli atti, le norme, le leggi ed i regolamenti in esso richiamati e contenuti e che nel presente atto si intendono integralmente riportati, con il quale si attribuiscono al “Stazione Appaltante” i poteri derivanti dall'applicazione della L.26/2010 per quanto attiene le attività delle società provinciali;
- la Legge 24 Gennaio 2011 n. 1, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- la Legge n. 71 del 24 giugno 2013 che ha convertito con modificazioni il D. L. 43/2013 recante “*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*” che ha prorogato al 31.12.2013 le competenze della S.A.P. Na. SpA, relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale della provincia di Napoli;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 221 del 05.07.2013, pubblicata nel B.U.R.C. n. 44 del 12.08.2013, recante *Disegno di Legge “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per quanto applicabile al presente accordo quadro e non abrogato dal D. Lgs. 50/2016;
- la Legge 136/10 e sue successive mm. ed ii. che stabilisce specifici obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici;
- la legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*”;
- la legge 7 Aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni dei comuni;
- la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, recante disposizioni inerenti il “*riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*”, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27.01.2014;
- la legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “*disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11;
- la legge 6 agosto 2015 n. 125, di conversione del D.L. 78/15;
- la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 22 del 05.04.2016, recante “*Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti*”;

- la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26.05.2016, recante *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”*;
- la Legge Regionale n. 29 del 08 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R.C. n. 57 del 08.08.2018, recante *“Modifiche alla Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)”*.

PREMESSO

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina dell'amministratore unico del 16 febbraio 2023, ha disposto l'indizione, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, della procedura aperta 02/SAPNA/2023, suddivisa in due lotti ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di filo di ferro ricotto nero presso T.M.B. di Giugliano in Campania;
- 2) che in esecuzione della predetta determina, con bando pubblicato sulla GUUE del 21 febbraio 2023, è stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata;
- 3) che il disciplinare di gara, con riferimento al lotto 1, prevede l'importo complessivo presunto del lotto sia pari ad Euro 541.350,00 di cui Euro 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- 4) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico del 22 maggio 2023, ha disposto l'aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta 02/SAPNA/2023 in favore del concorrente Trafilerie Siciliane SpA che ha offerto il seguente ribasso unico 0,94% sul prezzo unitario di Euro 1,06/kg;
- 5) che l'Impresa è iscritta nella *white list provinciale* della Prefettura territorialmente competente;
- 6) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'Impresa dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- 7) che l'Impresa ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla lex di gara;
- 8) che l'Impresa ha prodotto le polizze per la stipula del presente accordo quadro. Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
- 9) che qualora, per qualsiasi motivo, ivi compreso un eventuale accoglimento del ricorso promosso da New Dimension Plastic Srl (P.IVA 03757380658), da parte del TAR Campania, alla società Trafilerie Siciliane S.p.A sarà riconosciuto soltanto il corrispettivo per la fornitura di filo ricotto effettivamente eseguita (determinato sulla base del prezzo unitario di cui innanzi), previa attestazione di regolare esecuzione. In merito a tale evenienza, la società Trafilerie Siciliane S.p.A rinuncia sin d'ora a qualsiasi altra pretesa risarcitoria/indennitaria, non avendo null'altro a pretendere a riguardo, ad eccezione di quanto maturato per i soli servizi effettivamente eseguiti.

ARTICOLO 1- PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- c) DUVRI fornito in gara.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante** si intende la società S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** si intende la società Trafilerie Siciliane SpA come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **accordo quadro** si intende il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura;
- d) per **ordinativo di fornitura** si intende l'ordinativo con il quale il RUP, (su richiesta del DEC) chiede all'Appaltatore la fornitura di filo ricotto nero in matassoni. L'ordinativo deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - il quantitativo di filo ricotto nero in matassoni da consegnare;
 - l'importo complessivo dell'ordinativo di fornitura (in funzione delle quantità richieste e del prezzo unitario);
 - il termine di consegna ed il luogo di consegna.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire la fornitura di filo di ferro ricotto nero (di seguito anche solo filo di ferro) alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo e nel disciplinare tecnico.

2.2 La Stazione Appaltante invia l'ordinativo di fornitura all'Appaltatore che provvederà a firmarlo digitalmente e a reinoltrarlo via pec al Stazione Appaltante entro 2 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine l'ordinativo di fornitura si intende accettato.

2.3 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare gli ordinativi di fornitura che potranno essere emessi nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione del Stazione Appaltante di emettere gli ordinativi di fornitura in

esecuzione del presente accordo quadro ha carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi di fornitura né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5 oppure il quantitativo offerto dall'Appaltatore;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di eseguire gli ordinativi di fornitura emessi durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non emetta gli ordinativi di fornitura o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa ovvero non esaurisca il quantitativo offerto in gara.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire la fornitura di filo di ferro ricotto oggetto del presente accordo quadro a regola d'arte e nel rispetto di tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro e nel disciplinare tecnico;
- b) a provvedere alla consegna dei quantitativi di filo di ferro ricotto entro 10 dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura;
- c) a produrre a corredo di ogni ordinativo di fornitura la documentazione tecnica di cui all'art. 8.6 del Disciplinare Tecnico;
- d) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP con appositi ordini di servizio;
- e) a trasmettere al DEC entro il giorno 10 di ciascun mese il report riepilogativo dei quantitativi consegnati nel mese precedente ai fini della relativa contabilizzazione;
- f) a designare un proprio referente al quale il RUP ed il DEC devono rivolgersi nel corso della durata del presente accordo quadro;
- g) a comunicare al Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- h) a comunicare tempestivamente al Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare al Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN VIA D'URGENZA

4.1 La Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, può autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza della fornitura previa autorizzazione del RUP.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1 Gli ordinativi di fornitura derivanti dal presente accordo quadro vengono stipulati a misura, nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa del presente accordo quadro (lotto 1) che ammonta ad Euro 541.350,00 di cui Euro 750,00 per oneri connessi alla sicurezza, oltre IVA. Il prezzo unitario offerto, sulla base del quale contabilizzare le forniture eseguite dall'Appaltatore in esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, è di Euro 1,05/kg oltre IVA di filo di ferro ricotto nero.

5.2 Il prezzo unitario, innanzi indicato, resta fisso ed invariabile ad eccezione di quanto previsto dal successivo 5.3 in materia di revisione prezzi e si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detto prezzo unitario deve intendersi comprensivo degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, la fornitura oggetto del presente accordo quadro nel cui novero vanno ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese di trasporto nonché tutte le spese per le attività accessorie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo carico e scarico, i costi della manodopera impiegata, le spese per i mezzi d'opera e per le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le spese accessorie di ogni specie e le spese generali. Pertanto nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per eventuali prestazioni che, sebbene non siano state esplicitamente specificate nel capitolato prestazionale ovvero nella documentazione di gara, si siano rese indispensabili per eseguire le forniture a regola d'arte. E' esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

5.3 Revisione prezzi

Si rinvia all'art. 7.2 del disciplinare tecnico.

ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione (ovvero dal verbale di avvio delle prestazioni in via d'urgenza se antecedente alla stipula dell'accordo quadro). Entro il termine di scadenza, la Stazione Appaltante può emettere gli ordinativi di fornitura nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente art. 5.1 del presente accordo quadro. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi ordinativi di fornitura tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.

6.2 Le Parti convengono che:

- a) qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di ordinativi di fornitura, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario all'ultimazione dell'ordinativo di fornitura;
- b) qualora allo scadere del termine di 24 mesi non sia esaurito l'importo massimo presunto di spesa di cui al precedente articolo 5.1, la Stazione Appaltante si riserva di prolungare

la durata del presente accordo quadro per un periodo non superiore a 6 mesi (decorrenti dalla scadenza dei 24 mesi) sempre che entro tale termine non si sia già esaurito il predetto importo massimo presunto di spesa. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura agli stessi patti e condizioni senza poter reclamare pretese di ulteriori compensi e/o oneri (ad eccezione di quanto pattuito con riferimento alla revisione prezzi).

6.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 la durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione, essendo stata prevista nel bando e nei documenti di gara l'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione della fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Acconti di ciascun ordinativo di fornitura

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto adotta, con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, lo stato di avanzamento delle forniture con cadenza mensile, previo accertamento delle forniture eseguite, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente accordo quadro, nel disciplinare tecnico e nell'ordinativo di fornitura. Lo stato di avanzamento della fornitura indica l'importo da liquidare in ragione dei quantitativi consegnati e riporta anche gli acconti già corrisposti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs n. 50/2016, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento della fornitura e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

7.2 Il pagamento è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente accordo quadro;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

A far data dal 1 gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai servizi resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. **Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.**

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382 del Cod. Civ., si riserva di applicare all'Appaltatore:

- a) una penale pari all'1 per mille dell'importo di ciascun ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine di cui al precedente art. 3.1 lett. b) (fermo restando la facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 9);
- b) una penale pari al 1% dell'importo di ciascun ordinativo di fornitura nel caso di violazione dell'obbligo di presentazione della documentazione tecnica di cui al precedente art. 3.1 lett. c);
- c) una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni violazione agli obblighi in materia di sicurezza, accertata dal Stazione Appaltante;
- d) una penale pari a € 500,00 nel caso in cui il filo di ferro consegnato non sia conforme alle caratteristiche tecniche previste all'art. 7.1 del disciplinare tecnico;
- e) una penale pari al 1% dell'importo di ciascun ordinativo di fornitura nel caso di mancata o ritardata osservanza delle prescrizioni/direttive impartite dal DEC con l'emissione di appositi ordini di servizio.

8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto del Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, cod. civ al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro o dell'ordinativo di fornitura qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta del Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

8.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

8.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 9 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI ORDINATIVI DI FORNITURA

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente accordo quadro o il singolo ordinativo di fornitura, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di reiterati ritardi nella consegna della fornitura di filo di ferro;
- b) nel caso di consegna di filo di ferro non conforme alle specifiche stabilite nel disciplinare tecnico;

- c) qualora la consegna del filo di ferro non sia corredata dalla documentazione tecnica stabilita nel disciplinare tecnico;
- d) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti nel disciplinare tecnico in ordine alle caratteristiche e alle modalità di esecuzione della fornitura;
- e) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- f) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- g) allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo ordinativo di fornitura;
- h) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dal Stazione Appaltante;
- i) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- j) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- k) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- l) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 in materia di cessione del credito e del contratto;
- m) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- n) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del singolo ordinativo di fornitura o del presente accordo quadro;
- o) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dal Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
- p) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte del Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro o del singolo ordinativo di fornitura si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.2 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo ordinativo di fornitura per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro/ ordinativo di fornitura. La risoluzione del presente accordo quadro o del singolo ordinativo

di fornitura comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte del Stazione Appaltante tante, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

9.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura aperta 02/SAPNA/2023 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, così come previsto dal disciplinare di gara. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro. In tal caso, il presente accordo quadro può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo Stazione Appaltante, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 10 -RECESSO DAGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

10.1 La Stazione Appaltante può recedere dagli ordinativi di fornitura in qualunque momento previo pagamento delle forniture regolarmente eseguite oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite con riferimento all'ordinativo di fornitura. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

10.2 La Stazione Appaltante recede dall'accordo quadro e dall'ordinativo di fornitura al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs n. 159/2011. Resta fermo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19-bis e 19 ter, del D. Lgs n. 50/2016.

10.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo quadro e/o dall'ordinativo di fornitura qualora venga depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte del Stazione Appaltante delle sole forniture regolarmente eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'APPALTATORE

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro o agli ordinativi di fornitura se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dal Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria nr. 2023/50/2682490 rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro e dei relativi ordinativi di fornitura.

12.2 È facoltà del Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte del Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente accordo quadro.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle forniture oggetto del presente accordo quadro ovvero del singolo ordinativo di fornitura. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare al Stazione Appaltante (prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a danni a cose e a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante ed i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera nell'esecuzione della fornitura, con un massimale complessivo di polizza pari a 1.500.000,00 per ogni evento dannoso. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'accordo quadro, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Eventuali franchigie saranno a carico rimarranno a carico dell'aggiudicatario. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata avente le caratteristiche di cui sopra. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a produrre un'appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura oggetto del presente accordo quadro e deve anche riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'accordo quadro, a comunicare entro 10 giorni eventuali

carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Eventuali franchigie saranno a carico rimarranno a carico dell'aggiudicatario. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite

13.3 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi ordinativi di fornitura, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro.

15.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi ordinativi di fornitura, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi ordinativi di fornitura, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dal Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/ORDINATIVI DI FORNITURA E DEL CREDITO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs n. 50/2016, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro ed i relativi ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro o dai relativi ordinativi di fornitura con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro e gli eventuali ordinativi di fornitura si intendono risolti di diritto.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente accordo quadro e dei ordinativi di fornitura. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: IT45H0306917020100000008023 nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: SILVIO LEGGIO nato a Ragusa il 15/07/1966 C.F. LGGSLV66L15H163X. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative ai ordinativi di fornitura inerenti al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro ed i relativi ordinativi di fornitura sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei

contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà del Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi ordinativi di fornitura, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle

more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

18.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei conseguenti ordinativi di fornitura, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dal Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 19 – MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il presente accordo quadro ed i relativi ordinativi di fornitura vengono stipulati nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi ordinativi di fornitura è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo quadro e relativi ordinativi di fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

21.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo accordo e dei ordinativi di fornitura.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente accordo quadro nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al presente accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta accordo quadro e quanto previsto nel capitolato prestazionale prevale quanto previsto nell'accordo quadro.

22.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore